



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **677/2021** promossa da:

SANTA VALENTINA VINCENTI (C.F. VNCSTV85T66E573P), con il patrocinio dell'avv.
BAFARO PIETRO SALVATORE

APPELLANTE

contro

COMUNE DI TORINO IN PERSONA DEL sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. **RIZZA**
GIAMBATTISTA

CONVENUTO

**Oggetto: appello sentenza Giudice di pace in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione
per violazioni amministrative**

CONCLUSIONI

Per parte appellante

“...Accogliere il presente appello e riformare l’impugnata sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1121/2010, emessa in data 14/7/2020 e depositata in data 28///2020, e annullare le ingiunzioni.

Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA.

IN VIA SUBORDINATA, nel caso di inopinato rigetto, applicare il minimo edittale e ridurre i costi di notifica nei limiti di una.

Con compensazione delle spese di lite”

PER PARTE CONVENUTA

“respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda,

respingere, in quanto infondato, l’appello proposto dalla Sig.ra Vincenti Santa Valentina, confermando la sentenza n. 1121/20, depositata, in data 28 luglio 2020, dal Giudice di Pace di Torino. Con vittoria di spese e compensi professionali.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I fatti sono i seguenti.

A carico della signora **VINCENTI SANTA VALENTINA** venivano elevati e contestati i seguenti verbali di contestazione, conseguendone l'emissione delle ordinanze – ingiunzione per ciascuno di essi di seguito indicate (cfr. documentazione prodotta sin dal primo grado da entrambe le parti):

- a) n. 0390290 con il quale veniva contestata la “violazione dell’art. 5, commi 1 e 9, art. 8 comma 4 lettera a) Regolamento applicazione Imposta di Soggiorno n. 349, perché quale proprietario di unità abitativa per locazione turistica (Cozy Room Close Center), sita in Via Saorgio n. 16, ometteva di richiedere, contestualmente con l’inizio dell’attività, le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell’Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune”; sulla base del predetto verbale veniva notificata, in data 3 ottobre 2019, alla Sig.ra Vincenti l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 2053/2019 con irrogazione della sanzione pecuniaria di € 100,00;

- b) n. 0390331 con il quale veniva contestata la “violazione dell’art. 5, comma 1 e 9, art. 8 comma 4 lettera a) Regolamento applicazione Imposta di Soggiorno n. 349, perché quale proprietario di unità abitativa per locazione turistica (Cozy Room Close Center), sita in Torino via Saorgio n. 16 ometteva di richiedere, il pagamento dell’imposta di soggiorno entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.”; sulla base del predetto verbale veniva notificata, in data 3 ottobre 2019, alla Sig.ra Vincenti l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 2082/2019, con irrogazione della sanzione pecuniaria di € 100,00;

- c) n. 0390332, con il quale veniva contestata la “violazione dell’art. 5 commi 3 e 9, art. 8 comma 4 lettera a) Regolamento applicazione Imposta di Soggiorno n. 349, perché quale proprietario di unità abitativa per locazione turistica (Cozy Room Close Center), sita in Torino Via Saorgio n. 16, ometteva di inoltrare al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione entro il termine previsto la comunicazione dei dati inerenti la riscossione dell’imposta di soggiorno relativa al secondo trimestre 2018 (scadenza termine 15 luglio 2018)”; sulla base del predetto verbale veniva notificata, in data 3 ottobre 2019, alla Sig.ra Vincenti l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 2084/2019, con irrogazione della sanzione pecuniaria di € 177,20;

- d) n. 0390333, con il quale veniva contestata la “violazione dell’art. 5 commi 3 e 9, art. 8 comma 4 lettera a) Regolamento applicazione Imposta di Soggiorno n. 349, perché quale proprietario di unità abitativa per locazione turistica (Cozy Room Close Center), sita in Torino Via Saorgio n. 16, ometteva di inoltrare al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione entro il termini previsto la comunicazione dei dati inerenti la riscossione dell’imposta di soggiorno relativa al terzo trimestre 2018 (scadenza termine 15 ottobre 2018); sulla base del predetto verbale veniva notificata, in data 3 ottobre 2019, alla Sig.ra Vincenti l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 2090/2019, con irrogazione della sanzione pecuniaria di € 177,20;

- e) n. 0390334 con il quale veniva contestata la “violazione dell’art. 5 commi 3 e 9, art. 8 comma 4 lettera a) Regolamento applicazione Imposta di Soggiorno n. 349, perché quale proprietario di unità abitativa per locazione turistica (Cozy Room Close Center), sita in Torino via Saorgio n. 16, ometteva di inoltrare al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione entro il termine previsto la comunicazione dei dati inerenti la riscossione dell’imposta di soggiorno relativa al quarto trimestre 2018 (scadenza termine 15 gennaio 2019)”; sulla base del predetto verbale veniva notificata, in data 3 ottobre 2019, alla Sig.ra Vincenti l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. 2092/2019, con irrogazione della sanzione pecuniaria di € 167,00.

Le predette violazioni e ordinanze attengono alla concessione in locazione breve turistica, da parte della signora Vincenti, del proprio appartamento sito in Torino, Via Saorgio, n. 16.

Il Giudice di Pace ha respinto il ricorso, convalidando gli atti impugnati, nulla disponendo in ordine alle spese stante la costituzione dell'amministrazione a mezzo di proprio funzionario.

L'appello è fondato per quanto si esporrà.

I motivi di appello sono - in sintesi - i seguenti.

1.

Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339 c.p.c. come modificato con l'art. 1 legge 4/2006 , essendo stato erroneamente applicato l'art. 5 della l. 689/81.

Sostiene l'appellante che il d.l. 50/2017 conv. in l. 96/2017 prevede una specifica responsabilità in capo ai gestori di portali telematici qualora incassino i corrispettivi, come nel caso di specie in cui Booking incassava i corrispettivi; evidenzia inoltre che se l'art. 5 fosse stato correttamente applicato, l'amministrazione avrebbe dovuto sanzionare il gestore del portale telematico e che, nel caso di specie, è da escludersi la ricorrenza dell'illecito dato che la buona fede in cui versava la signora Vincenti, che si era attenuta al precetto dettato in maniera chiara e precisa da una legge dello Stato, aveva svolto una funzione esimente sulla condotta omissiva contestata.

2.

Omessa pronuncia e omessa motivazione ed art. 339 c.p.c. della domanda subordinata non avendo il giudice nemmeno preso in considerazione tale domanda.

Sostiene l'appellante che il verbale di contestazione poteva essere unico con unica notifica, così evitando che la destinataria degli stessi fosse costretta a sostenere costi ingiustificati per ben 5 notifiche.

Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa rilevante in causa.

L'art. 4 ("Imposta di Soggiorno"), del D.Lgs n.23/2011 prevede:

-al comma 1:*"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno."*;

-al comma 1 ter: *"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 6, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale..."*.

L'art 4 ("Regime fiscale delle locazioni brevi") comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 conv. in l. 96/2017 prevede che: *"Ai fini del presente articolo...si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare..."*;

Il comma 5 ter di tale articolo prevede che *"Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del*

pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale."
(evidenziazione della scrivente)

L'art. 5 della legge regionale 13/2017 prevede, per quanto di interesse nella presente causa:

al comma 1 "1. Le locazioni 1. Le locazioni turistiche sono disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96...omissis.."

-al comma 2 "2. Alle locazioni turistiche si applicano le disposizioni semplificate di cui al presente articolo. Alle stesse non si applicano le disposizioni previste per le case ed appartamenti vacanze di cui all'articolo 6...omissis..";

-al comma 3 "3. Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile, alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.

-ai comma 4 e 5 "4. Le locazioni turistiche possono essere gestite:

a) in forma diretta;

b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori.

5. Anche ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b) ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

...omissis ...

d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;"

-al comma 7 "7. Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare assolvono ai seguenti adempimenti:

a) adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 5, lettera d), attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza;..." (evidenziazione della scrivente).

La L.R. 13/2017 è, quindi, chiaramente applicabile agli appartamenti concessi in locazione turistica e/o breve alle quali si applicano le previsioni normative sopra esposte.

Quanto al regolamento comunale applicabile *ratione temporis* (n.349 del 2012 e successive modificazioni) prevede, per quanto rilevante nella presente causa, all'art. 5 quanto segue.

Articolo 5 - *Obblighi del gestore e di altri soggetti*

1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente,

affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.

3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.

4. Il gestore deve inoltre comunicare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:

- a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;*
- b) il relativo periodo di permanenza;*
- c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;*
- d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;*
- e) l'imposta dovuta.*

La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

5. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

6. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore deve pagare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al trimestre stesso, come indicato nel successivo articolo 6.

7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

9. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, e ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di

rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Si applica quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo.

10. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino. (evidenziazione della scrivente).

Alla luce della predetta esposizione normativa si osserva quanto segue.

In base all'interpretazione del regolamento comunale peraltro compatibile con la disciplina statale (art. 4 co 5 ter d.l. 50/2017 conv. in l. 96/2017) e regionale dallo stesso richiamata (laddove si specifica che la gestione può essere fatta in forma diretta ed indiretta con apposita previsione della modalità mediante portali telematici soggetti e si richiamano, per quanto non previsto, le leggi speciali), la responsabilità della riscossione dell'imposta e degli ulteriori adempimenti deve ritenersi sussistente soltanto in capo al soggetto (proprietario, usufruttuario o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, l'operatore professionale, che interviene quale mandatario o sub locatore, o il soggetto gestore di portale telematico) che *incassi i canoni di locazione o i corrispettivi*.

Invero, alla luce dell'interpretazione sistematica delle previsioni richiamate, è evidente che presupposto per la riscossione dell'imposta e degli ulteriori adempimenti, per tutti i soggetti indicati, è l'incasso dei canoni di locazione o dei corrispettivi.

In caso diverso, non sarebbe stato necessario specificare anche per i proprietari, usufruttuari, mandatari, sublocatori etc la sussistenza del predetto presupposto.

Il termine gestore della struttura recettiva è generico ed è coerente con la mera elencazione di obblighi ed adempimenti; invece, la previsione normativa del predetto presupposto per le locazioni turistiche concentra sul soggetto (proprietario o usufruttuario o soggetto che ha la disponibilità dell'immobile o mediatore immobiliare o mandatario o sublocatore o soggetto gestore di portale telematico) che incassa canoni e corrispettivi l'obbligo della riscossione e del pagamento dell'Imposta di Soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

Pertanto, l'elencazione degli obblighi del gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 5 del regolamento 349 (commi da 1 a 8) non comporta, nella lettura interpretativa esposta, l'individuazione di una figura (non prevista nella normativa statale e regionale) che si aggiunge, ai fini degli adempimenti oggetto delle violazioni di cui trattasi, a quella che riscuote i canoni e i corrispettivi.

Nel caso di specie, il presupposto di fatto di cui trattasi non è indicato nei verbali e nelle ordinanze ingiunzioni (nelle quali si fa riferimento soltanto alla qualità di proprietaria della medesima), è escluso in base alle deduzioni della ricorrente/appellante e, facendo parte degli elementi costitutivi della violazione, rientra nell'onere probatorio dell'amministrazione (cfr., fra le molte altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07/03/2007); risulta peraltro pacifico che la signora Vincenti si fosse servita di un soggetto gestore di portale telematico (Booking com) e la stessa amministrazione, attraverso la sua simulazione presso il portale, ha constatato che i canoni

venivano riscossi dal predetto soggetto (cfr. ordinanze ingiunzioni).

D'altra parte anche il giudice di primo grado ha considerato pacifica la circostanza che "Booking .om" riscuotesse l'intero corrispettivo/ canone versato per la locazione e ha ritenuto sussistente l'obbligo normativo di Booking .com di versare l'imposta di soggiorno.

Non risulta, invece, condivisibile, per gli argomenti esposti, quanto ritenuto dal giudice di primo grado - e censurato dalla parte appellante - circa la sussistenza di un obbligo concorrente in capo al proprietario sulla base dell'assunto che questi sia comunque gestore e sull'applicabilità al caso di specie della responsabilità concorrente di cui all'art. 5 l. 689/81.

Invero, si ribadisce che, se presupposto delle violazioni - quindi sia della riscossione dell'imposta di soggiorno che di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino - è l'incasso dei canoni di locazione e dei corrispettivi, responsabile delle stesse è soltanto il soggetto che ha provveduto all'incasso sicché coloro che a ciò non hanno provveduto non possono essere considerati responsabili.

La circostanza (pacifica) che Booking.com non avesse provveduto a stipulare la convenzione del Comune di Torino è inadempimento che riguarda il gestore del portale telematico che incassa corrispettivi e canoni ed è irrilevante ai fini della responsabilità della proprietaria dell'appartamento utilizzato per la locazione breve.

Il secondo motivo di appello è assorbito dall'accoglimento del primo.

Alla luce delle argomentazioni esposte, la sentenza va riformata e le ordinanze ingiunzione annullate.

SULLE SPESE PROCESSUALI.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue (in base allo scaglione sino a € 1100 e alle fasi effettivamente svolte) :

I grado:

fase studio: € 65

fase introduttiva: € 65

fase decisionale € 67,50 (per la semplicità di tale fase nel caso di specie), totale € 197,50

€ 43 per esposti documentati

II grado:

fase studio: 125

Fase introduttiva: 125

Fase decisionale: 95 (per la semplicità di tale fase nel caso di specie), totale € 345

€ 64,50 per esposti documentati

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento dell'appello, RIFORMA la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1121/2020 e ANNULLA le ordinanze ingiunzioni n.2053, 2082, 2084, 2090, 2092 del 2019;

CONDANNA la parte convenuto COMUNE DI TORINO al pagamento, a favore della signora VINCENTI SANTA VALENTINA l'importo di € 197,50 per compensi e € 43 per esposti oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili come per legge per il primo grado di giudizio e l'importo di € 345 per compensi e di € 64,50 per esposti oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili come per legge, per il secondo grado di giudizio.

Torino, 7 marzo 2022

Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella